



20590-26

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Massimo Ricciarelli

- Presidente -

Ord.n.sez. 382/26

Anna Criscuolo

CC -7/05/2026

Maria Grazia Benedetti

R.G.N.13537/2026

Giuseppe Biondi

Paolo Di Geronimo

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sui ricorso proposto da

[REDACTED]

nel procedimento a carico di

[REDACTED]

avverso la sentenza del 14/10/2025 emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rilevato che la sentenza assolutoria di primo grado è stata impugnata dal solo Pubblico Ministero.

2. Ritenuto che la parte civile non è legittimata a proporre ricorso in

cassazione, dovendosi ribadire il consolidato orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, se la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero (Sez.5, n.315 del 14/11/2017, dep. 2018, Rv. 271926).

3. Rilevato che, con memoria difensiva, il ricorrente ha dedotto l'esistenza di un orientamento che ammette in ogni caso il ricorso in cassazione della parte civile, anche ove non abbia proposto appello.

4. Ritenuto che, pur aderendo all'orientamento richiamato dal ricorrente, deve ugualmente rilevarsi che la parte civile non appellante avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, che non abbia rinunciato all'impugnazione né revocato la propria costituzione nei termini previsti dall'art. 82 cod. proc. pen., è legittimata a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia confermato l'assoluzione, ma può dedurre soltanto questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo o di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di *ius superveniens* o di modificazione della disposizione normativa di riferimento, anche in conseguenza di un intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale (Sez.3, n. 16492 del 27/11/2020, dep. 2021, Rv. 281779);

5. Rilevato che, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi che consentono, secondo la giurisprudenza meno restrittiva, la proposizione del ricorso per cassazione della parte civile non appellante.

6. Ritenuto che, alla luce di tali premesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile *de plano*, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

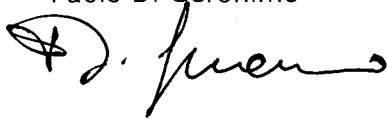
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 maggio 2026

Il Consigliere estensore

Paolo Di Geronimo



Il Presidente

Massimo Ricciarelli

